CAMERA DEI DEPUTATI N. 586

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato PISICCHIO

Riordinamento della Lega italiana per la lotta contro i tumori

Presentata il 6 maggio 1992

ONOREVOLI COLLEGHI ! — È purtroppo nota a tutti l'incidenza drammaticamente alta delle malattie neoplastiche fra le cause di mortalità nel nostro paese. Non appare necessario evocare le tristi statistiche che periodicamente vengono proposte alla pubblica opinione per percepire la straordinaria gravità di una minaccia che, fuori da considerazioni retoriche, può essere sintetizzata richiamando una previsione pacificamente accettata dal mondo scientifico: nel prossimo decennio se non interverranno rilevanti novità sul piano della prevenzione e della terapia, un cittadino italiano su tre si ammalerà di cancro.

Di fronte a realtà così tragicamente minacciose ogni affermazione appare consumata ed inefficace. Occorre allora individuare concreti strumenti idonei a fronteggiare la iattura più terribile e deflagrante del secolo.

In questo senso diventa necessario ed inderogabile ogni intervento volto a sostenere efficacemente istituzioni di cui possono avvalersi le unità socio-sanitarie locali per realizzare azioni programmate di prevenzione, essenzialmente anche di ricerca e di cura delle malattie neoplastiche. Indubbiamente, tra le istituzioni che con maggiore autorevolezza e legittimità si pongono come riferimenti nel settore, la Lega italiana per la lotta contro i tumori assume una posizione di particolare significato e pregnanza non solo per il ruolo pressoché esclusivo di istituzione pubblica a carattere nazionale svolgente un'attività integrativa del Servizio sanitario nazionale, ma anche per la qualità delle competenze che raccoglie nel suo ambito, potendo contare nei suoi organismi direttivi nazionali, rappresentanze dei Ministeri del lavoro e della previdenza sociale, della sanità, dell'interno, del Co-

mitato universitario nazionale, del Consiglio superiore della sanità, della Presidenza del Consiglio nazionale delle ricerche, oltre che della Presidenza del Consiglio dei ministri e di un numero importante di clinici ed universitari di fama nazionale nel campo dell'oncologia.

Non trascurando certamente questa importante realtà scientifica e volontaristica rappresentata dalla Lega, la stessa Camera dei deputati, attraverso la Commissione affari sociali, approvava all'unanimità, nell'estate del 1984, un ordine del giorno con cui impegnava il Governo a coordinare l'attività della Lega mediante proposte organiche di intervento. In questa direzione, pertanto, intende muoversi la nostra proposta di legge, che si fa carico dell'inderogabile necessità di dare nuova dinamicità ad una istituzione che è punto di sutura tra Servizio sanitario nazionale, strutture tecnico-scientifiche, operatori sanitari e popolazione, attraverso un ponderato riassetto della Lega italiana per la lotta contro i tumori, valorizzata nella sua funzione di soggetto operativo utile a consentire una proficua integrazione con il Servizio sanitario nazionale, così come è stato anche sottolineato dalla Corte dei conti.

L'articolo 1 della nostra proposta stabilisce quale sia la natura giuridica della Lega italiana per lalotta contro i tumori e quali i compiti che a tale natura si riconducano.

Inoltre sottolinea gli ideali solidaristici che sono a base della istituzione e la finalità della valorizzazione dell'impegno volontaristico degli aderenti. Nell'ultimo comma dell'articolo 1 si sancisce l'autonomia amministrativa, patrimoniale, contabile e finanziaria della Lega, che opera anche avvalendosi degli strumenti di diritto privato, sotto la vigilanza del Ministero della sanità.

Nell'articolo 2 viene stabilita l'organizzazione della Lega, articolata a livello nazionale e periferico, con sezioni provinciali operanti sulla base di norme di diritto privato quanto all'organizzazione delle funzioni e degli atti da esse compiute.

L'ultimo comma dell'articolo, inoltre, disciplina i rapporti della Lega con le sezioni periferiche, dotate di autonomia, con il Servizio sanitario nazionale e con istituzioni ed enti pubblici e privati che operano in campo oncologico.

L'articolo 3 prende in esame l'aspetto relativo alle risorse finanziarie, mentre con il successivo articolo 4 si stabilisce il termine di sei mesi entro cui la Lega dovrà adeguare il proprio statuto ai princìpi sanciti dalla presente legge.

L'articolo 5, infine, nel rinviare per quanto non espressamente previsto dalla presente legge alla legge 20 maggio 1975, n. 70, dispone l'iscrizione della Lega alla categoria VII « Enti culturali e di promozione artistica » della tabella allegata alla stessa legge n. 70 del 1975.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

1. La Lega italiana per la lotta contro i tumori è ente con personalità giuridica di diritto pubblico e ha il compito di promuovere ed attuare iniziative a scopo informativo, studi e ricerche, nonché di promuovere ogni altra attività, al fine della prevenzione, della diagnosi e della cura dei tumori.

2. Nell'espletamento dei suoi fini istituzionali, la Lega opera in collaborazione con lo Stato, le regioni, i comuni e gli altri enti e istituzioni pubbliche e private che svolgono attività in campo oncologico.

3. La Lega, in armonia con gli ideali solidaristici da cui trae origine, promuove e valorizza l'attività di quanti si impegnino ad offrire prestazioni volontarie e personali per il perseguimento dei suoi obiettivi.

4. Nei limiti stabiliti dalla presente legge e dallo statuto, la Lega ha autonomia amministrativa, patrimoniale, contabile e finanziaria e opera, anche avvalendosi degli strumenti di diritto privato, sotto la vigilanza del Ministero dalla sanità.

ART. 2.

1. La Lega italiana per la lotta contro i tumori ha la struttura associativa prevista dallo statuto, articolata su base territoriale a livello nazionale e periferico.

2. L'organizzazione periferica della Lega è articolata in sezioni provinciali che, nell'ambito del territorio di rispettiva competenza, operano per il perseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 1.

3. Anche in relazione alle peculiari funzioni affidate alle sezioni provinciali in ordine all'organizzazione e alla finalizzazione dell'attività di volontariato, gli atti

compiuti dalle sezioni periferiche per l'attuazione dei loro compiti istituzionali sono disciplinati dalle norme di diritto privato.

4. Nell'adeguare il proprio statuto alla presente legge, la Lega regolamenta i rapporti tra la sede centrale e le sezioni periferiche, garantendo, in armonia con gli indirizzi generali dell'ente, la loro autonomia patrimoniale, contabile, finanziaria e amministrativa, anche in ordine all'assunzione di personale e ai rapporti con il Servizio sanitario nazionale e con enti pubblici e privati che operano in campo oncologico, e individuando i limiti entro i quali tale autonomia può essere esercitata al di fuori dei controlli degli organi centrali dell'ente.

ART. 3.

1. La Lega italiana per la lotta contro i tumori persegue le proprie finalità istituzionali avvalendosi delle risorse finanziarie previste dallo statuto e dalle leggi vigenti.

2. Ciascuna sezione contribuisce al finanziamento dei programmi nazionali versando alla Lega una parte delle proprie risorse, nella misura definita dallo statuto dell'ente.

ART. 4.

1. La Lega italiana per la lotta contro i tumori adegua il proprio statuto ai principi della presente legge entro sei mesi dalla data della sua entrata in vigore.

ART. 5.

1. Per quanto non epressamente previsto dalla presente legge si applicano le disposizioni della legge 20 marzo 1975, n. 70, ai cui fini la Lega italiana per la lotta contro i tumori viene inserita nella categoria VII - « Enti culturali e di promozione artistica » della tabella allegata alla stessa legge n. 70 del 1975.

DDL11-586
Lire 500